



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 26 Marzo 2024

CASI OPERATIVI

La società di persone può trasferire il credito 4.0 ai soci con la sola compilazione del modello Redditi

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Modello Eas da inviare entro il prossimo 2.4.2024

di Alessandro Bonuzzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Criticità recenti nel principio di derivazione rafforzata

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IVA

Aspetti Iva della professione di “influencer”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta Transizione 4.0 nei modelli redditi 2024: guida alla compilazione

di Debora Reverberi



CASI OPERATIVI

La società di persone può trasferire il credito 4.0 ai soci con la sola compilazione del modello Redditi

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



Delta Sas gestisce uno studio dentistico e ha acquistato un macchinario con le caratteristiche per fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali con le caratteristiche 4.0.

L'investimento effettuato è pari a 100.000 euro, quindi il credito per beni strumentali beneficiabile dalla società è pari a 40.000 euro. Il bene è stato consegnato ed è entrato in funzione nel 2022; nel medesimo anno è stato interconnesso.

Nel corso dell'anno 2022 non è stata utilizzata alcuna quota di credito.

Poiché la società non presenta particolari debiti da versare (pone in essere operazioni esenti, quindi, non ha Iva a debito e impiega un solo dipendente *part time*, quindi ha limitati versamenti periodici di ritenute e contributi), si valuta l'opportunità di trasferire il credito ai soci. In particolare, si vorrebbe trasferire un ammontare di credito pari a 10.000 euro.

I soci sono Mario Rossi accomandante con quota di partecipazione del 50% e Piero Bianchi accomandatario con quota del 50%.

Che adempimenti vanno posti in essere?

Come va compilato il quadro RU del modello Redditi 2023 della società e dei soci?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Modello Eas da inviare entro il prossimo 2.4.2024

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

Il **prossimo 2.4.2024** è l'ultimo giorno utile per (ri)presentare tempestivamente il **modello Eas**, al fine di comunicare le **variazioni** dei dati precedentemente trasmessi, **intervenute** nell'anno **2023**. Il termine ordinario del 31.3.2024 cade, infatti, di domenica e il giorno successivo (1.4.2024) è un **giorno festivo**.

L'invio del modello Eas rappresenta un **adempimento tutt'altro che formale** per tutti gli **enti non commerciali associativi** (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle **disposizioni agevolative fiscali** previste dall'[articolo 148 Tuir](#), e dall'[articolo 4, D.P.R. 633/1972](#), siccome **l'omessa trasmissione ne determina la decadenza**, ancorché, a dire il vero, la giurisprudenza ha dimostrato, in alcune circostanze, di **non essere allineata con tale linea interpretativa**.

Ad esempio, la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza n. 227/1/2021, ha rilevato che **la norma di riferimento**, ovvero l'[articolo 30, D.L. 185/2008](#), **non prevede espressamente la sanzione della decadenza**. Ne deriva che, sulla base del principio di **legalità** (che coinvolge anche il **sistema sanzionatorio**), non poteva trovare applicazione una **penalità inesistente**, ossia non **contemplata dal Legislatore**. Invero, secondo il collegio, nel caso trattato in sentenza, l'omessa trasmissione del modello Eas ha costituito **una violazione**, ma una **violazione meramente formale**, dunque **non sanzionabile**, poiché **ininfluente sulla determinazione della base imponibile e sul versamento e non cagionale di pregiudizio** all'esercizio delle azioni di controllo.

Si ricorda che, sostanzialmente, i benefici fiscali in questione non sono di poco conto, atteso che consistono nella **non imponibilità**, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva, di **corrispettivi, quote e contributi**. In sede di avvio dell'attività, per avvalersi della **decommercializzazione** fiscale dei proventi, gli enti non commerciali devono **presentare il primo modello Eas, entro 60 giorni dalla data di costituzione**.

Ciò detto, sono comunque individuate delle **variazioni** che di per sé **non fanno scattare** l'obbligo di inviare il modello Eas. Si tratta delle **modifiche riguardanti**:



- i **dati anagrafici** dell'ente non commerciale (Sezione “Dati relativi all'ente”), oppure quelli del **rappresentante legale** (Sezione “Rappresentante legale”), poiché queste sono già **state comunicate all'Agenzia delle entrate**, tramite il **modello AA5/6** (in caso di soggetto non titolare di partita Iva) o il **modello AA7/10** (in caso di soggetto titolare di partita Iva);
- specificatamente i dati contenuti nei seguenti punti della Sezione “**Dichiarazioni del rappresentante legale**”:
- il **punto 20**, in cui vanno indicati gli importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità. L'esonero dalla nuova presentazione del **modello Eas** vale soltanto **in caso di variazione degli importi**;
- il **punto 21**, in cui vanno indicati gli **importi dei costi per i messaggi pubblicitari** per la diffusione dei propri beni e/o servizi;
- il **punto 23**, in cui va indicato l'ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente;
- il **punto 24**, in cui va indicato il **numero di associati dell'ente** nell'ultimo esercizio chiuso;
- il **punto 30**, che accoglie gli **importi delle erogazioni liberali** ricevute;
- il **punto 31**, in cui vanno indicati gli **importi dei contributi pubblici** ricevuti;
- il **punto 33**, in cui va indicato il **numero e i giorni delle manifestazioni** per la raccolta pubblica di fondi.

In risposta all'**Interrogazione parlamentare n. 5-09617/2016**, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il termine fissato per la presentazione del modello Eas **non ha carattere perentorio**. Pertanto, la presentazione tardiva del modello **non esclude l'ente dal regime agevolato** di non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi, bensì determina l'impossibilità di avvalersi del regime di decommercializzazione per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. Sicché *“l'associazione può applicare il ... regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello Eas”*.

Peraltro, l'omessa o tardiva presentazione del modello Eas **può essere sanata ex tunc** attraverso l'istituto della **remissione in bonis** ([risoluzione n. 110/E/2012](#)). A tal fine, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30.9.2024), si **rende necessario**:

- **inviare** il modello Eas (in caso di omissione);
- versare contestualmente la **sanzione pari a 250 euro** con il modello F24 Elide, inserendo il **codice tributo “8114”** e come “anno di riferimento” **l'anno per il quale si effettua il versamento**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Criticità recenti nel principio di derivazione rafforzata

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

OneDay Master

Principi generali del reddito d'impresa e componenti positivi

Scopri di più



Il tema della **derivazione rafforzata** è ormai argomento rilevante per un numero consistente di imprese, e ciò in forza di due provvedimenti che in diversi momenti temporali (2017 e 2022) hanno previsto **l'applicazione di questo principio**:

- alle **imprese OIC adopter escluse le microimprese** (Srl legittimate a redigere il bilancio con le semplificazioni previste dall'[articolo 2435 ter, cod. civ.](#)) in forza del D.L. 244/2016; quindi **ampliando il precedente ambito soggettivo**, che in precedenza includeva solo le Imprese las adopter;
- alle microimprese che facciano **opzione per redigere il bilancio in forma ordinaria**, in forza del D.L. 73/2022, che amplia ulteriormente l'ambito soggettivo, ma **condizionando l'ampliamento alle microimprese** alla scelta di redigere il bilancio in forma ordinaria.

Inoltre, l'[articolo 83, Tuir](#), è stato ulteriormente modificato, sempre dal D.L. 73/2022, per dare specifica **rilevanza al principio di derivazione rafforzata** con riferimento al tema specifico delle **correzioni di errori contabili**, per le cui correzioni si prevede che l'imputazione temporale della correzione spieghi **efficacia, anche ai fini fiscali**, per le imprese che:

- applicano la **derivazione rafforzata**;
- siano **soggette a revisione** legale;
- per componenti negativi per i quali **non siano scaduti i termini per l'accertamento**.

Ma in che cosa si distingue, sostanzialmente, questo principio da quello di **derivazione "semplice"** che permea l'intero Tuir ed in forza del quale un componente è rilevante fiscalmente solo se esso viene **imputato a conto economico**?

Al riguardo, la **risposta più semplice è la seguente**: per alcuni soggetti che producono reddito d'impresa vi è un **"rafforzamento"** del principio di derivazione **semplice**; quindi, una ulteriore e più penetrante derivazione dell'imponibile fiscale dalle risultanze contabili, limitatamente a **tre aspetti**:



- la **qualificazione**, cioè l'esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei **relativi effetti che da essa derivano** tanto sul piano economico-patrimoniale, quanto sul piano strettamente giuridico;
- la **classificazione**, che costituisce il passo successivo: una volta individuato il "modello" giuridico-negoziiale di riferimento, occorre definirne gli **specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito** e, contestualmente, individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali;
- l'**imputazione temporale**, cioè la corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i **componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere** a formare la base imponibile.

Derivazione "rafforzata", quindi, sta a significare che limitatamente ai **tre aspetti sopra citati**, non solo ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, ma anche, e superando eventuali norme contrastanti del Tuir, ciò che **risulta dal conto economico civilistico** (in applicazione di corretti principi contabili), spiega **efficacia anche nel quantificare il reddito** da **sottoporre a tassazione**.

Gli esempi concreti di tale "supremazia" del conto economico sulle norme del Tuir sono numerosi, ma recentemente la casistica si è arricchita di **nuove situazioni**, la prima delle quali a che fare con il principio contabile OIC 34.

L'individuazione dell'unità elementare di contabilizzazione del ricavo: OIC 34

Il paragrafo 16 del principio contabile OIC 34 prevede che, sulla base della analisi del contratto, l'impresa debba separare i **ricavi in base alla reale obbligazione assunta**. In modo particolare, sono da separare i ricavi per cessione di bene da quelli per prestazioni di servizi, laddove queste ultime siano inglobate nel contratto di vendita del bene, tranne che tale separazione produca **effetti irrilevanti nel qual caso è possibile evitarla**. Nel par. 18 si presume che l'effetto non sia rilevante per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o per le microimprese.

L'esempio 12 allegato al principio contabile OIC 34 cita l'ipotesi di una **cessione di veicolo da parte di concessionario**, con inglobata l'obbligazione di prestare servizio di manutenzione da tagliando per i 4 anni successivi alla vendita. Il **prezzo contrattuale è di euro 25.000**, che viene suddiviso in euro **23.000 quale cessione del veicolo e euro 2.000 per i 4 tagliandi annuali** (euro 500 l'uno). La contabilizzazione con **separazione della unità elementari** (quindi impresa che redige il bilancio in forma ordinaria) porta a rilevare, nell'anno di vendita:

- il **credito in Dare** per euro 25.000 e;
- il **ricavo da cessione** in avere per euro 23.000;
- un **risconto passivo** per euro 2.000.



Nell'anno successivo, in cui matura il **primo anno di prestazione del tagliando**, si avrà l'imputazione in **Avere di un ricavo per euro 500 ed in Dare la riduzione del risconto passivo** e così via, similmente, per gli anni successivi.

Se la società redige il **bilancio in forma abbreviata**, sempre a mente dell'esempio 12, allocherà tra i **ricavi nell'anno di cessione euro 25.000**, imputando, altresì, nel **medesimo anno, un accantonamento per rischi e costi futuri di euro 1.200** (pari al costo stimato per eseguire i tagliandi che vengono "ceduti" a euro 2000).

Questa differente modalità contabile comporta, tuttavia, una evidente discrasia, poiché l'impresa che redige il bilancio in forma ordinaria nell'anno di cessione **genera un imponibile di euro 23.000**, mentre quella che redige il **bilancio in forma abbreviata** genera **un imponibile nell' stesso esercizio di euro 25.000**.

Ora, è vero che il criterio di imputazione temporale e di classificazione permette di affermare che la **derivazione rafforzata ha supremazia sul Tuir**; quindi, è corretto rilevare nell'anno 1 un ricavo che diventa anche **imponibile per euro 23.000**, ma ciò che appare stridente è che un'altra impresa (che pure applica la derivazione rafforzata), ma **redige il bilancio in forma abbreviata**, avrebbe un **diverso imponibile nel medesimo anno 1** (più elevato peraltro poiché l'accantonamento ad un fondo rischi non è fiscalmente rilevante, nemmeno per chi applica la derivazione rafforzata). Da una parte, la spalmatura del ricavo da tagliando, rientrando nel **criterio di imputazione temporale viene riconosciuta fiscalmente** (derivazione rafforzata), dall'altra **l'accantonamento al fondo rischi non risulta deducibile**, e comunque anche laddove fosse, per assurdo, deducibile, si avrebbe comunque una **differenza di imponibile**, poiché l'accantonamento riduce il ricavo **solo per il costo stimato non per il ricavo della prestazione**. Questa discrasia attende un **intervento urgente da parte della Agenzia delle entrate**, per evitare **inique differenze di imponibile tra aziende** che, ai fini fiscali, applicano gli stessi criteri di determinazione dell'imponibile.



IVA

Aspetti Iva della professione di “influencer”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Fiscalità diretta e indiretta del web

Scopri di più

La digitalizzazione dell'economia ha portato in questi anni alla **creazione di alcune figure professionali** che svolgono la propria attività in modo continuativo **utilizzando i social media** e, più in generale, le piattaforme *internet*. Mentre in passato solamente i **personaggi noti** (attori, sportivi, ecc.) potevano trarre **profitti per la realizzazione di campagne pubblicitarie** (sfruttando la loro immagine), oggi anche **personaggi sconosciuti sono diventati nel tempo influencer**, grazie alla pubblicazione frequente e ripetuta di **post nei social media**.

La popolarità di questi soggetti ha attratto **molte aziende che utilizzano la notorietà** e la visibilità degli stessi per la **pubblicizzazione dei propri prodotti o servizi**, remunerando l'*influencer* in **denaro o tramite un corrispettivo in natura** (ad esempio con dei **capi di vestiario**, se trattasi di aziende di abbigliamento).

Prescindendo da questioni legate alla soggettività Iva, laddove tali attività siano svolte con **professionalità e abitualità è richiesta l'apertura di una posizione Iva**, e deve essere individuato il corretto inquadramento (anche) ai fini Iva dei **corrispettivi percepiti per l'attività svolta**. Il principale provento percepito da un *influencer* è **senza dubbio inquadrabile nell'ambito della pubblicità**, che si realizza qualora un determinato post (in cui l'*influencer* sponsorizza un certo prodotto) consegua almeno un **determinato numero di like**, ovvero quando un video (postato su *Youtube* o *TikTok*) sia visualizzato da un **certo numero di persone** e all'interno del quale vi siano dei **messaggi pubblicitari veicolati da un'azienda**. Ai fini Iva, e più precisamente per individuare il **luogo di rilevanza territoriale della prestazione** resa dall'*influencer* nei confronti dell'azienda committente, si rendono applicabili le regole di cui all'[articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972](#), per i **servizi generici B2B**, con la conseguenza che:

- se il soggetto committente è **stabilito ai fini Iva in Italia**, la prestazione è soggetta ad Iva nel nostro Paese (imponibile **Iva al 22%**);
- se il soggetto committente è **stabilito ai fini Iva in altro Stato** (Ue o extraUe), la prestazione è **esclusa da Iva per carenza del presupposto territoriale**, ma con obbligo di emissione della fattura, così come previsto dall'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#) (con la dicitura “inversione contabile” se il committente è **soggetto passivo in altro Stato Ue**, ovvero “operazione non soggetta”, in presenza di **committente**



stabilito, ai fini Iva, in uno Stato extraUe).

Qualora si tratti di **influencer non organizzato in forma societaria**, bensì con partita Iva individuale, è possibile l'adozione del **regime forfettario** di cui all'[articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014](#), qualora il **volume di ricavi o proventi non superi la soglia di euro 85.000**. In tal caso, la fattura elettronica emessa nei confronti del committente *business* **non contiene l'addebito dell'Iva**, ma deve evidenziarsi la seguente differenza:

- se il soggetto committente è **stabilito ai fini Iva in Italia**, nella fattura deve essere indicato che il prestatore applica il regime forfettario (**codice Natura “N2.2”**);
- se il soggetto committente è stabilito in **altro Stato** (Ue o extraUe), si applicano le regole dell'[articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972](#) (codice Natura “N2.1”).

Nel caso in cui l'*influencer* sia, invece, **remunerato in natura**, si rende applicabile l'[articolo 11, D.P.R. 633/1972](#), che disciplina le **operazioni permutative**, secondo cui le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi sono soggette all'imposta in maniera separata. Pertanto, ai fini Iva, vi sono due operazioni: la **prestazione pubblicitaria** posta in essere dall'*influencer* e l'**operazione** (cessione di beni o prestazioni di servizi) effettuata in **contropartita dall'azienda committente**. Anche per quest'ultima, va individuata la **territorialità** in base alle regole di cui all'[articolo 7-bis, D.P.R. 633/1972](#), se si tratta di una **cessione di beni**, ovvero applicando gli [articoli 7-ter](#) e seguenti, D.P.R. 633/1972, se si tratta di una **prestazione di servizi**.



AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta Transizione 4.0 nei modelli redditi 2024: guida alla compilazione

di Debora Reverberi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

Il credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali nuovi**, di cui all'[articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020](#) e ss.mm.ii., beneficia di una notevole **semplificazione compilativa nei modelli redditi 2024** relativi al periodo d'imposta 2023.

Scompaiono, infatti, i **righi RU141** (rettifiche al modello redditi precedente), **RU150** (titolare effettivo), **RU151** (altre sovvenzioni sulle medesime spese) e **RU152** (investimenti 4.0 effettuati a gennaio 2020), che ne avevano resa complessa l'indicazione nel **dichiarativo 2023 relativo all'esercizio 2022**.

Il quadro RU del dichiarativo 2024 accoglie i crediti d'imposta maturati su **investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 incardinati** nella disciplina in vigore nel periodo 2023:

- gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, di cui al [comma 1057-bis](#), che beneficiano di un'aliquota **del 20% fino a euro 2.500.000**, del **10% oltre euro 2.500.000 e fino a euro 10.000.000**, del **5% oltre euro 10.000.000 e fino a euro 20.000.000 di costi complessivi**;
- gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, di cui al comma 1058, che beneficiano di **un'aliquota del 20% fino a euro 1.000.000 di costi complessivi**;
- gli investimenti in beni immateriali 4.0 prenotati **entro il 31.12.2023** ed effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione, **entro il 30.6.2024** e di cui al comma 1058, *“ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell'ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi previsti nel piano”*.

La corretta esposizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel modello Redditi 2024 comporta la compilazione del quadro RU come segue:

- quadro RU sezione I, righi da RU1 a RU12, **codice credito “2L”** (beni materiali 4.0) o “3L” (beni immateriali 4.0);



- quadro RU sezione IV, righi RU130 (investimenti effettuati nel 2023) e/o RU140 (investimenti in beni immateriali 4.0 prenotati nel 2023 ed effettuati **entro il 30.6.2024**).

La distinzione tra gli investimenti effettuati e meramente prenotati nel 2023 rileva, soltanto, per i **beni immateriali 4.0 inclusi nell'[allegato B](#)** annesso alla L. 232/2016, dal momento che il comma 1057-bis dell'articolo 1, L. 178/2020, prevede, per i **beni materiali dell'[allegato A](#)**, le medesime aliquote sul **triennio 2023-2025, con coda al 30.6.2026**.

Ciò si riflette sia sulla **compilazione del rigo RU5**, con sdoppiamento delle colonne (colonna 1 e 2) dedicate al credito “maturato” nel periodo d’imposta, sia sulla **sezione IV del quadro RU**, con sdoppiamento dei righi dedicati agli investimenti agevolati (RU130 e RU140).



**REDDITI
QUADRO RU**
Crediti di imposta concessi a favore
delle imprese

PERIODO D'IMPOSTA 2023

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

Crediti d'imposta

(I crediti da indicare
nella sezione
sono elencati
nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	Caro petrolio/Sisma Abruzzo
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2 ,00 F2 ,00)	3	,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU7	Credito utilizzato Ritenute IVA (Periodici e acconto) IVA (Saldo) IRES (Accconti) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva IRAP	1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00	,00
RU8	Credito d'imposta reversato		,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00 2 ,00 3 ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ,00 Operazioni straordinarie ,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1 ,00 2 ,00	,00

A l rigo RU5 va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo del **credito d'imposta 4.0** maturato per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, realizzati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- nella **colonna 2**, l'importo del **credito d'imposta “maturato”** per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione ed **entro il 30.6.2024**, per i quali **entro il 31.12.2023 si sia proceduto alla prenotazione**;
- nella **colonna 3**, l'importo del credito d'imposta totale “maturato” nel periodo, pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.



Al rigo **RU6** devono essere inserite le **quote di credito** d'imposta eventualmente **compensate nel periodo d'imposta 2023**: potrebbe trattarsi della quota **pari a 1/3 del credito maturato** per investimenti 4.0 effettuati, entrati in funzione e interconnessi nell'anno, ma non potrà mai trattarsi degli importi relativi alle **prenotazioni effettuate entro il 31.12.2023**, che saranno compensabili **a partire dal 2024**.

Investimenti beni strumentali 2023 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti allegato A 4 ,00	Investimenti primo gruppo allegato A 4A ,00	Investimenti secondo gruppo allegato A 4B ,00	Investimenti terzo gruppo allegato A 4C ,00	Investimenti allegato B 5 ,00	Interconnessione 6
Investimenti beni strumentali 2023 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)					Investimenti allegato B 5 ,00	

La sezione IV va compilata come segue:

- al **rgo RU130**, devono essere indicati gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 **effettuati nel 2023**, il cui credito maturato è esposto al rigo RU5 colonna 1;
- al **rgo RU140**, devono essere indicati gli investimenti in **beni strumentali immateriali 4.0** prenotati nel 2023 ed effettuati **entro il 30.6.2024**, il cui credito maturato è esposto al **rgo RU5 colonna 2**.

Nel **rgo RU130** è necessario distinguere fra **costi relativi a beni materiali 4.0** di cui all'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 (codice 2L) e **beni immateriali 4.0** di cui all'[allegato B](#) (codice 3L).

Per i **beni materiali 4.0** è necessario anche dettagliare se si tratti di investimenti del **primo, secondo o terzo** gruppo del menzionato **allegato A**.

Le istruzioni precisano che la colonna 6 del rigo RU130 va barrata in caso di **interconnessione c.d. "tardiva"**: *"Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5 l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione occorre barrare la colonna 6 del rigo RU130".*

Si richiamano i chiarimenti contenuti nelle Faq dell'Agenzia delle entrate del 5.6.2023, adattati al modello dichiarativo relativo al **periodo d'imposta 2023**:

- il momento di interconnessione non influenza il modello redditi di competenza; dunque, un investimento **effettuato nel 2023 e interconnesso nel 2024**, va comunque **esposto nel modello redditi 2024** relativo al periodo 2023;
- l'investimento in **beni immateriali 4.0** prenotato nel 2023 ed effettuato entro il



30.6.2024, va esposto nel modello redditi 2024 periodo 2023 e non deve essere indicato anche nel modello redditi successivo (redditi 2025 periodo 2024), onde evitare duplicazioni del credito d'imposta.

Infine, l'irrilevanza fiscale del contributo in conto impianti correlato ai crediti per investimenti 4.0, comporta la necessità di operare una variazione fiscale in diminuzione, ai fini Irpef/Ires e Irap, pari al ricavo di competenza del periodo d'imposta.